

Cucchi Luigi. Ho proposto questo emendamento perchè desidero che in questa legge si faccia uso di un linguaggio proprio e preciso. Tanto più che in quest'articolo si parla di un precetto personale che non è stato espressamente contemplato in nessun articolo, e che pure è cosa essenziale in questa legge.

Pare a me che la questione si risolva con quelle poche parole che ho avuto l'onore di proporre e che rendono anche più precisa la disposizione della legge.

Pelloux, relatore. La Commissione accetta perfettamente l'emendamento dell'onorevole Cucchi Luigi.

Presidente. Dunque l'emendamento dell'onorevole Cucchi è accettato e l'articolo suonerebbe ora così:

“ Art. 15. Indetta la mobilitazione, il Governo è in facoltà, senza ricorrere alla requisizione normale secondo i procedimenti indicati negli articoli che precedono, di procurarsi i quadrupedi necessari, mediante l'espropriazione immediata, o per effetto di precetto personale che fosse stato intimato ai proprietari fin dal tempo di pace, salvo sempre le esenzioni di cui all'articolo 2.

“ I proprietari di quadrupedi, ecc. ”

L'onorevole Farina Nicola ha presentato pure un emendamento a questo articolo.

Farina Nicola. Ammesso all'articolo 5 il principio che l'adempimento di un dovere debba esser compensato da un premio, io ritiro il mio emendamento e lascio l'articolo come è.

Pozzolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pozzolini. Se ho bene inteso il ragionamento dell'onorevole Ricotti intorno all'applicazione di questo articolo e la risposta fattagli dall'onorevole relatore, mi sembra che essi convengano in questo concetto fondamentale: che la precettazione dei quadrupedi debba seguire la regola della estrazione a sorte come è precedentemente fissata. È questo?...

Pelloux, relatore. Bene inteso, tenuto conto della idoneità al servizio di cui si tratta...

Pozzolini. È naturale; ma i cavalli che si accettano sono tutti idonei.

Ora a me pare che questa disposizione non sia utile nè ai privati nè al Governo. Non al Governo è utile, perchè questa precettazione individuale ha uno scopo fisso e determinato, ed è di poter ottenere questi quadrupedi in un lasso di tempo molto inferiore a quello di tutti gli altri, entro 24 o 48 ore, nel luogo prestabi-

lito. Ora, se si ammette il criterio sostenuto dall'onorevole Ricotti, vi accadrà questo: che avrete molti cavalli fra i precettati lontani dal luogo fissato e non potranno quindi soddisfare alla condizione di rispondere in 24 o 48 ore all'invito ricevuto. Non è per ciò simile disposizione utile allo Stato.

Non è utile ai privati... (*Interruzione dell'onorevole Ricotti*).

Ma ci sono comuni come, ad esempio, quello di Livorno, lunghissimi in cui i cavalli possono essere anche molto lontani...

Non è utile ai privati, perchè molti di coloro che offrirebbero volentieri i loro cavalli per la precettazione ne sarebbero esclusi dalla sorte, mentre ad altri sarebbe imposta. Giacchè non bisogna dimenticare che accanto all'onere della precettazione, e della presentazione in pochissimo tempo ci è il vantaggio di un premio. È da ritenere anche oggi che saranno numerosi i proprietari i quali dal loro cavallo requisito vorranno ricavare un prezzo maggiore, sottostando all'onere di presentarlo in un limite di tempo minore.

In conseguenza io non ho nessuna modificazione da proporre all'articolo così come è concepito, ma desidererei che rimanesse accettato il criterio della Commissione ed i Corpi i quali fanno queste precettazioni potessero continuare a farle, mettendosi come fanno oggi individualmente di accordo coi proprietari con la lusinga di questo vantaggio di premio, e tenuto conto del luogo dove i cavalli si trovano.

Pelloux, relatore. L'onorevole Pozzolini non ha fatto alcuna proposta, e d'altra parte tutti sono d'accordo, e non si tratta che di questioni di regolamento.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni pongo a partito l'articolo 15 con l'emendamento dell'onorevole Cucchi Luigi accettato dal ministro della guerra e dalla Commissione.

(È approvato).

“ Art. 16. Oltre ai cavalli e cavalle, muli e mule atte al servizio militare, il Governo ha, in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, facoltà di provvedersi, mediante espropriazione immediata, di altre bestie da soma o da tiro, e delle rispettive bardature, mediante il pagamento a prezzo di stima, salvo le eccezioni di cui all'articolo 2.

“ Il Governo ha pure, sempre nel caso di mobilitazione, facoltà di requisire, per espropriazione, veicoli di qualsiasi specie per il servizio